

Condizioni Generali di Contratto

1. PREMESSA

1.1 La Visual Storytelling Agency di Massimo Lico (di seguito "VSA") è un'agenzia di marketing e comunicazione visiva, operante sia nel tradizionale ambito analogico sia in quello digitale. L'attività della VSA consiste nella ideazione, progettazione e implementazione di progetti di marketing e comunicazione visiva. L'agenzia, altresì offre - in favore dei propri clienti (di seguito "Clienti") - attività di consulenza integrata in materia di marketing e comunicazione.

1.2 Le presenti Condizioni Generali regolano l'attività della VSA unitamente a quanto previsto dalla Privacy Policy - entrambe pubblicate e scaricabili dal sito web all'indirizzo www.visualstorytellingagency.it - dal Disclaimer Cookie e dai singoli conferimenti di Incarico professionale di volta in volta sottoscritti (di seguito "Incarico/Incarichi"). Tutti questi documenti sono parte integrante delle presenti Condizioni Generali.

1.3 L'eventuale esistenza di Condizioni Generali predisposte dal Cliente per la propria attività, eventuali clausole di modifica e/o qualsivoglia tipo di deroga e/o diversa clausola in contrasto con le presenti Condizioni Generali unilateralmente predisposte dal cliente e/o eventualmente apposte sulla proposta di Incarico e/o su qualsiasi altro documento inviato da una delle parti all'altra parte non avranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto dalla VSA.

2. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

2.1 Le prestazioni della VSA oggetto di disciplina in queste Condizioni Generali verranno dettagliate nei singoli Incarichi di volta in volta affidati dai Clienti.

2.2 Le prestazioni saranno svolte direttamente dalla VSA eventualmente, anche avvalendosi di specifiche figure professionali esterne qualora l'entità e le caratteristiche della prestazione oggetto dell'Incarico lo richiedano. L'effort in più verrà contemplato nel compenso pattuito con il Cliente.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto tra la VSA ed il Cliente si intende concluso con la ricezione da parte della VSA dell'Incarico debitamente compilato.

3.2 Le presenti Condizioni Generali regoleranno i rapporti tra la VSA ed il Cliente e, ex art. 1341 c.c., dovranno intendersi come integralmente conosciute dal Cliente e richiamate al momento della definizione dell'Incarico affidato alla VSA, a prescindere dalla forma e dallo strumento utilizzato dalle parti per la negoziazione e la successiva formalizzazione dello stesso.

3.3 I termini fissati per lo svolgimento delle attività previste dall'Incarico dovranno in ogni caso considerarsi come ordinatori ed elastici e mai potranno considerarsi come perentori o essenziali.

4. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' E NATURA DELL'INCARICO

4.1 Se non diversamente stabilito, le obbligazioni della VSA si configurano come obbligazioni di mezzi e non di risultato, e vincolano pertanto la VSA esclusivamente al rispetto dei canoni di diligenza professionali, prescindendo dal raggiungimento da parte del Cliente di una specifica utilità.

4.2 Ogni qualvolta la VSA dovrà porre in essere un adempimento relativo all'Incarico, il Cliente sarà tenuto a verificarne il contenuto ed eventualmente a richiederne la rettifica. Fino a quando il Cliente non darà conferma del contenuto, la VSA non procederà ad alcuna pubblicazione.

4.3 Accettando la bozza definitiva dell'elaborato oggetto della prestazione, Il Cliente esonera la VSA da ogni responsabilità nel caso di refusi di qualsivoglia natura e/o errori di terzi nell'esecuzione delle prescrizioni impartite dalla VSA.

4.4 La VSA non si riterrà responsabile nel caso in cui il Cliente o terzi, senza il previo consenso scritto della stessa, modifichino le prestazioni o i prodotti commissionati o li utilizzino per un uso diverso da quello concordato contrattualmente.

4.5 La VSA non si assume alcuna responsabilità per la violazione del diritto d'autore conseguente alla realizzazione del prodotto commissionato dal Cliente, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'oggetto della prestazione concordata comprenda anche attività di ricerca volte ad appurare l'eventuale paternità o presenza di diritti sul lavoro pattuito in capo a terzi.

4.6 VSA non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia dato fornito dal Cliente (a titolo meramente esemplificativo: loghi, testi o immagini) che risultino errati e/o lesivi dei diritti di terzi.

Nel caso in cui il Cliente abbia subappaltato alla VSA, in tutto o in parte, la realizzazione di attività di qualsivoglia natura ad esso commissionate da terzi, si impegna a comunicare a questi ultimi il ruolo della VSA e la prestazione specifica

da essa svolta, oggetto del presente Contratto. In tale ultimo caso, la VSA non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia dato ad essa fornito dal Cliente (a titolo meramente esemplificativo: loghi, testi o immagini) che risulti errato e/o lesivo dei diritti di terzi in rapporto contrattuale con il Cliente medesimo.

4.8 La VSA non risponderà dei danni derivanti da Incarichi eseguiti qualora il Cliente non fornisca le dovute informazioni o fornisca informazioni e/o materiali non corretti o non legalmente utilizzabili.

5. OBBLIGHI DEL CLIENTE

5.1 Il Cliente si obbliga a collaborare attivamente con la VSA, fornendo alla stessa, o a terzi dalla stessa delegati, tempestivamente o, comunque, nei tempi e nei modi concordati, il necessario supporto tecnico e/o logistico, informazioni e/o documentazioni lecite, conformi al vero, corrette e, comunque, ogni risorsa o prestazione richiesta che sia funzionale al miglior espletamento dell'Incarico.

5.2 Il Cliente dovrà nominare un responsabile interno deputato al mantenimento dei rapporti con la VSA. Il personale indicato dal Cliente come referente del progetto si intenderà sin d'ora delegato dal Cliente e munito di qualsiasi potere decisionale.

5.3 Il Cliente corrisponderà alla VSA l'importo indicato nell'Incarico obbligandosi altresì a corrispondere eventuali maggiorazioni dovute a modifiche e/o integrazioni dallo stesso richieste nel corso del rapporto o, comunque, necessarie per variazioni sopravvenute e non dipendenti dalla VSA.

5.4 Il Cliente è obbligato al pagamento puntuale del prezzo concordato negli Incarichi secondo le perentorie scadenze ivi fissate ed il mancato o inesatto pagamento comporterà, a seguito di dichiarazione resa dalla VSA, la risoluzione dell'Incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con diritto per la VSA di richiedere ed ottenere il corrispettivo concordato per l'intera fornitura del servizio, oltre agli interessi di mora calcolati secondo le disposizioni di cui al D.lgs 231/2002.

In ogni caso, la VSA potrà astenersi dal compiere qualsiasi attività fino all'avvenuto saldo del dovuto, maggiorato degli interessi di mora e nessuna pretesa risarcitoria potrà essere fatta valere dal Cliente.

6. DURATA E RECESSO

6.1 Il Contratto si intende a tempo determinato per il periodo indicato nell'Incarico. È espressamente escluso il recesso anticipato da parte del Cliente.

6.2 Qualora il Cliente intendesse non avvalersi più dei servizi richiesti alla VSA prima della scadenza, sarà comunque tenuto a corrispondere l'importo pattuito per l'intera fornitura, senza eccezione alcuna.

6.3 Ogni modifica delle attività professionali del Cliente e/o di ogni altro elemento tecnico/pratico che possa comportare una modifica delle condizioni contrattuali e/o un aggravio economico per la VSA, farà sorgere in capo alla predetta Società la facoltà di recedere unilateralmente dall'Incarico, fermo restando per il Cliente l'obbligo di corrispondere le somme dovute per le attività svolte fino a quel momento, oltre al rimborso per le spese.

6.4 Fermo quanto disposto al punto precedente, qualora dovessero intervenire delle modifiche sostanziali degli elementi tecnico/pratici relativi all'Incarico non dipendenti dalla volontà della VSA, gli eventuali ritardi nello scadenziario fissato dalle Parti per lo svolgimento dell'Incarico non potranno, in alcun caso, essere posti dal Cliente alla base della richiesta di recesso di un Incarico, né potranno far sorgere in capo al Cliente il diritto a qualsivoglia tipo di penale e/o risarcimenti di qualsiasi tipo.

7. CLAUSOLA "SOLVE ET REPETE"

7.1 È prevista in favore di VSA la clausola limitativa della proponibilità di eccezioni di cui all'art. 1462 c.c., per cui in nessun caso il Cliente potrà opporre difese, eccezioni, contestare ritardi, vizi o difetti della fornitura, o avanzare richieste di risarcimento senza aver prima provveduto all'integrale adempimento delle obbligazioni a suo carico e quindi al pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale.

8. DIVIETO DI ASSUNZIONE

8.1 In considerazione degli investimenti per assunzione e formazione del personale in vista dello svolgimento del Contratto, è fatto assoluto divieto al Cliente di assumere o comunque di intraprendere rapporti lavorativi, diretti o indiretti, con il personale della VSA per un periodo di dodici (12) mesi dalla fine del Contratto.

8.2 In caso di violazione, il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla VSA a titolo di penale un corrispettivo pari a 48 volte l'ultima retribuzione mensile versata dalla VSA al collaboratore assunto dal Cliente, oltre al risarcimento del maggior danno.

9. PROPRIETA' INTELLETTUALE

9.1 I diritti di proprietà intellettuale sui contenuti realizzati o comunque pubblicati dalla VSA (indipendentemente o congiuntamente con il Cliente) e non forniti dal Cliente saranno di esclusiva titolarità del Cliente stesso, che potrà sfruttarli esclusivamente attraverso i social network da egli utilizzati o eletti alla divulgazione e comunque solo con i mezzi di diffusione per i quali i contenuti sono stati creati.

9.2 La VSA è autorizzata ad inserire il nominativo del Cliente in prestazioni, materiale promozionale, comunicazioni istituzionali ufficiali e ad utilizzare il nome del Cliente come referenza nei confronti di altri clienti o fornitori.

9.3 Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti concordano il diritto di VSA di inserire il lavoro commissionato nel portfolio della Società (digitale, cartaceo e sito internet).

10. LEGGE APPLICABILE E LINGUA

10.1 Per quanto non espressamente previsto, il presente Contratto si intende regolato dalla sola legge italiana.

10.2 Il Cliente, a prescindere dalla sua nazionalità, dichiara di conoscere la lingua italiana. Tutte le comunicazioni attinenti l'incarico conferito alla VSA dal Cliente, inclusi eventuali atti processuali, saranno in lingua italiana.

11. FORO COMPETENTE

11.1 Ogni lite che dovesse insorgere in relazione alla esecuzione, interpretazione, validità o comunque inerente al presente Contratto viene devoluta alla giurisdizione della autorità giudiziaria italiana ed alla cognizione del Giudice competente per valore all'interno del Foro di Roma, con espressa esclusione reciprocamente accettata di altri Fori, fatta comunque salva la facoltà riservata in favore della VSA di adire l'autorità giudiziaria competente per territorio in base alla sede del Cliente.

12. DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Le presenti Condizioni Generali sono modificate di volta in volta anche in considerazione di eventuali mutamenti normativi. Le nuove condizioni generali saranno efficaci dalla data di pubblicazione sul [sito della VSA](#).

12.2 Le presenti Condizioni Generali abrogano e sostituiscono qualsiasi altro precedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le Parti e prevarranno, in caso di antinomia o discordanza, su qualsiasi altra stipulazione intercorsa tra i contraenti.

12.3 L'invalidità o la contrarietà alla Legge di qualsiasi condizione, pattuizione o disposizione contenuta nelle presenti Condizioni Generali, non renderà in alcun modo prive di validità le altre restanti disposizioni delle medesime.

12.4 Qualsiasi comunicazione inerente le presenti Condizioni Generali o il singolo Incarico dovrà essere indirizzata ai recapiti ufficiali delle Parti a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno o di e-mail.